



Covid -19

Il Garante della Privacy: parere favorevole alla App.

Avv. Cristina Manasse, Milano

Molto è stato detto e scritto in queste settimane in merito all'utilizzo di una app, sia con riferimento al diritto alla salute che al diritto alla privacy, nonché alla possibilità che un interesse generale possa far comprimere alcuni diritti dei cittadini a favore della protezione della salute pubblica.

Ora, a seguito della call lanciata dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per la creazione di un supporto tecnologico su dispositivi di telefonia mobile che permetta di ricostruire la catena dei contatti e frenare la diffusione del contagio, è stata scelta una app. Il decreto legge n. 28 del 30 aprile us, entrato in vigore il 1 maggio us, ha deliberato sull'applicazione per il tracciamento dei contagi da Covid-19 ("APP"). Il Garante della Privacy, il cui parere era stato richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri circa la normativa per il tracciamenti dei contatti fra soggetti, in un parere del 29 aprile u.s. aveva espresso parere favorevole al sistema di contact tracing dei contagi, riconoscendo la conformità del sistema della APP prescelta al Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) ed alla Linee Guida del Comitato Europeo per la Protezione dei dati del 21 aprile 2020 in materia di sistemi di contact tracing. In breve, l'APP non appare in contrasto con i principi generali in materia di protezione dei dati personali.

L'Autorità ritiene che siano stati rispettati i criteri di volontarietà dell'utilizzo della APP, di minimizzazione dei dati raccolti, di mantenimento dell'anonimato degli utenti utilizzatori della APP, di trasparenza nei confronti dell'interessato, di interoperabilità con i sistemi adottati in altri paesi.

In breve, le caratteristiche dell'APP evidenziate nella relazione illustrativa allegata alla richiesta di parere del Garante:

- a) il trattamento riguarda il tracciamento effettuato tramite l'utilizzo di un'applicazione, installata su base volontaria, destinata alla registrazione dei soli contatti tra soggetti che abbiano scaricato l'applicazione;
- b) il trattamento è effettuato al solo fine di adottare misure di informazione e prevenzione sanitaria nel caso di soggetti entrati in contatto con utenti che risultino, all'esito di test o diagnosi medica, contagiati;
- c) titolare del trattamento è il Ministero della salute, che deve coordinarsi con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile ed i soggetti cc.dd "attuatori" (di cui all'art. 1 Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 630 del 3.2.2020), nonché con l'Istituto Superiore della Sanità, le strutture pubbliche e private accreditate;
- d) prima dell'attivazione dell'applicazione gli utenti ricevono un'idonea informativa;



Covid -19

Il Garante della Privacy: parere favorevole alla App.

- e) i dati personali raccolti dall'applicazione sono quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al Covid, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della Sanità;
- f) il trattamento dei dati è basato sul trattamento dei dati in prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure – ove ciò non sia possibile – pseudonomizzati;
- g) è esclusa ogni forma di geolocalizzazione;
- h) sono garantite, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare rischi di identificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonomizzati;
- i) i dati sono conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo (stabilito dal Ministero della Salute) strettamente necessario e cancellati in modo automatico alla scadenza di suddetto termine;
- j) i dati raccolti sono utilizzati solo per le finalità previste, salvo informa aggregata o anonima per finalità scientifiche o statistiche;
- k) il mancato utilizzo dell'applicazione non comporta conseguenze pregiudizievoli per i cittadini;
- l) ogni trattamento dovrà cessare al termine del periodo di emergenza secondo la tempistica indicata, con conseguente cancellazione dei dati trattati.

Secondo il Garante il sistema di contact tracing non appare in contrasto con i principi di protezione dei dati, così sintetizzati:

- a) adesione volontaria dell'interessato ("frutto di una scelta realmente libera da parte dell'interessato"), essendo esclusa ogni forma di condizionamento della determinazione individuale;
- b) previsione normativa sufficientemente esaustiva quanto ad articolazione del trattamento, garanzie verso gli interessati, tipologia dei dati raccolti, temporaneità della misura adottata;
- c) trasparenza garantita agli interessati, assicurando loro la dovuta informazione;
- d) determinatezza ed esclusività dello scopo: il trattamento è finalizzato esclusivamente al perseguimento del fine di contenimento dei contagi indicato con sufficiente determinatezza;
- e) esclusione di ogni forma di trattamento secondario dei dati raccolti per fini diversi da quello previsto per la sua adozione; la conservazione è limitata al periodo strettamente necessario;



Covid -19

Il Garante della Privacy: parere favorevole alla App.

- f) minimizzazione dei dati, che devono tracciare contatti stretti e non i movimenti o l'ubicazione del soggetto, e quindi la raccolta dei soli dati di prossimità dei dispositivi, il loro trattamento in forma pseudonima (laddove non sia applicabile la modalità anonima), escludendo il ricorso alle geolocalizzazione, e limitando la conservazione dei dati al tempo strettamente necessario al perseguimento dello scopo indicato;
- g) cancellazione automatica dei dati alla scadenza del termine previsto;
- h) riconoscimento dei diritti degli utenti, di cui agli artt. 15 -22 del GDPR;
- i) interoperabilità con altri sistemi di contact tracing utilizzati in Europa.

L'auspicio del Garante è che tale misura sia idonea anche a superare il proliferare di iniziative analoghe in ambito pubblico, che ritiene difficilmente compatibili con il quadro giuridico applicabile.

L'APP è stata oggetto di una serie di analisi e commenti, anche critici, che rischia di rendere vana la finalità per la quale il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha ritenuto di voler introdurre l'utilizzo del dispositivo nell'ambito delle strategie di contenimento dell'epidemia.

La Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, in una intervista dei giorni scorsi (cfr. Corriere della Sera, 29.4.2020), ha ricordato come la Corte Costituzionale abbia affermato in più occasioni che la compressione di un diritto deve essere valutata secondo un test di proporzionalità inteso a verificare il perseguimento di uno scopo legittimo, l'uso del mezzo meno restrittivo, l'adozione di una misura necessaria per lo scopo, la proporzionalità della norma limitativa alla situazione di emergenza.

Il Parere del Garante della Privacy, a fronte delle verifiche sulle caratteristiche sopra esaminate, potrà far superare le perplessità sulla APP e favorirne il suo utilizzo da parte dei cittadini?

Avv. Cristina Manasse © 2020